

**Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Donau Chemie/Commissione**

(Causa T-406/09)

(2009/C 312/53)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Donau Chemie AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Polster, W. Brugger e M. Brodey)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburante di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell'acciaio e del gas, nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre sensibilmente ed adeguatamente l'ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella decisione controversa;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburante di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell'acciaio e del gas. Con la decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe preso parte ad un'infrazione unica e continuata nel settore del carburante di calcio e del magnesio a livello dello SEE — con l'eccezione di Spagna, Portogallo, Irlanda e Regno Unito — che sarebbe consistita in ripartizione dei mercati, intese sulle quote, spartizione della clientela, fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili relative a prezzi, clienti e volumi di vendita.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del Trattato CE e delle norme applicabili alla sua attuazione, e fa valere in particolare quanto segue:

- calcolo illegittimo dell'importo di base dell'ammenda, nonché dell'importo supplementare da determinare ai sensi del venticinquesimo «considerando» degli orientamenti per il calcolo delle ammende <sup>(1)</sup>;
- illegittima mancata considerazione di circostanze attenuanti nella determinazione dell'ammenda;

- illegittima applicazione della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende <sup>(2)</sup>, poiché la riduzione dell'ammenda accordata a seguito della domanda di trattamento favorevole della ricorrente sarebbe eccessivamente esigua;
- violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità nella determinazione dell'ammenda;
- illegittima mancata considerazione di una riduzione dell'ammenda in base alla capacità contributiva economica, ai sensi del trentacinquesimo «considerando» degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e/o di circostanze particolari, ai sensi del trentasettesimo «considerando» di detti orientamenti;
- violazione dell'art. 253 CE, per carenza di motivazione della decisione impugnata.

<sup>(1)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

**Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commissione**

(Causa T-407/09)

(2009/C 312/54)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft GmbH (Neubrandenburg, Germania) (rappresentanti: Núñez Müller e J. Dammann, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della Commissione 29 luglio 2009 (D/53320);
- in subordine dichiarare che, in violazione dei propri obblighi di cui all'art. 88 CE e al regolamento(CE) n. 659/1999, la Commissione ha omesso di avviare il procedimento formale di esame, in conformità dell'art. 88, n. 2, CE;
- condannare la Commissione alle spese.